



RER

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 2022, n. 21 RICOMOSCIMENTO E VALORIZZAZIONE DEI CIMITERI MONUMENTALI E STORICI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Mercoledì dell'Archivio 2025

5 novembre 2025

ore 10-13



**Claudia Collina - responsabile Ufficio
Valorizzazione e Catalogo PatER del
Settore Patrimonio culturale
Regione Emilia-Romagna e Coordinatrice
Icom – Emilia Romagna**

Tutte le fotografie sono tratte da Wikimedia Commons con licenza Creative Commons e si riferiscono ai Cimiteri monumentali dell'Emilia Romagna riconosciuti nell'Atlante dei Cimiteri Italiani aggiornato da Sefit nel 2024



CAPO I

Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della regione Emilia-Romagna.

Art. 1

Finalità

- 1. La Regione Emilia-Romagna, al fine di garantire la conservazione, la valorizzazione e la promozione dei beni e degli istituti culturali e di favorirne la fruizione da parte dei cittadini e nel quadro di attuazione della legge regionale 24 marzo 2000, n. 18 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali), promuove la valorizzazione, la gestione e la fruizione dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”, nonché la loro promozione, quali patrimoni culturali e luoghi di cultura parte integrante dell’identità culturale della Regione come elementi di memoria storica e collettiva, secondo i principi enunciati dall’ articolo 2 della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, firmata a Faro il 27 ottobre 2005, ratificata ai sensi della legge 1 ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005).



La Convenzione di Faro sottolinea gli aspetti importanti del patrimonio culturale in relazione ai diritti umani e alla democrazia. Promuove una comprensione più ampia del patrimonio culturale e della sua relazione con le comunità e la società. La Convenzione ci incoraggia a riconoscere che gli oggetti e i luoghi non sono, di per sé, ciò che è importante del patrimonio culturale. Essi sono importanti per i significati e gli usi che le persone attribuiscono loro e per i valori che rappresentano.

La Convenzione di Faro è una "convenzione quadro" che definisce le questioni in gioco, gli obiettivi generali e i possibili campi di intervento degli Stati membri per progredire. Ogni Stato membro può decidere i mezzi più convenienti per attuare la convenzione in funzione dei suoi quadri giuridici o istituzionali, delle sue pratiche e della sua esperienza specifica. Rispetto ad altre convenzioni, la "convenzione quadro" non crea obblighi specifici di azione. Suggerisce piuttosto che imporre.

La Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 13 ottobre 2005 e ratificata in Italia ai sensi della legge 1 ottobre 2020, n. 133.

Articolo 3 - Patrimonio comune dell'Europa

Articolo 5 - Leggi e politiche sul patrimonio culturale

Articolo 9 - Uso sostenibile del patrimonio culturale

Articolo 12 - Accesso al patrimonio culturale e partecipazione democratica


Articolo 13 - Patrimonio culturale e conoscenza

Articolo 14 - Patrimonio culturale e società dell'informazione



Art. 2 Definizione e riconoscimento dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna”

- 1. Sono definiti “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” i luoghi di sepoltura che presentano condizioni di rilevanza monumentale e storica secondo i principi di cui al Capo I, articolo 1, della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, ratificata ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972), e i luoghi di sepoltura di cui all’ articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’ articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).



PARIGI 16.11.1972

**Materia: RECUPERO E PROTEZIONE DI
BENI CULTURALI - ECOLOGIA
CONVENZIONE RIGUARDANTE LA
PROTEZIONE SUL PIANO MONDIALE DEL
PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE**

Depositari accordo: UNESCO

**Convenzione internazionale ratificata ai
sensi della legge 6 aprile 1977, n. 184**

- Articolo 1
- Ai fini della presente Convenzione sono considerati "patrimonio culturale":
- - i monumenti: opere di architettura, di scultura o di pittura monumentali, elementi o strutture di carattere archeologico, iscrizioni, grotte e gruppi di elementi che abbiano un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza;
- - i complessi: gruppi di costruzioni isolati o riuniti che, per la loro architettura, per la loro unità, o per la loro integrazione nel paesaggio, hanno un valore universale eccezionale dal punto di vista della storia, dell'arte o della scienza;
- - i siti: opere dell'uomo o creazioni congiunte dell'uomo e della natura, nonché le zone ivi comprese le zone archeologiche di valore universale eccezionale dal punto di vista storico, estetico, etnologico o antropologico.



**DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio
2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10
della legge 6 luglio 2002, n. 137**

• **Art 10**


1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

• **Articolo 101**

Istituti e luoghi della cultura

- 1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
- 2. Si intende per:
 - f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
- 3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

- Un aspetto funzionale della valorizzazione è la visibilità delle opere nel loro imprescindibile contesto ed a esso relazionate. Come visibilità s'intende non solo la comunicazione dell'evento legato alla promozione, ma una visibilità più strutturale e permanente che informi il più possibile sull'opera d'arte con coordinate storico-critiche e sul suo significato in quel luogo. Inoltre, l'educazione al bene culturale, al suo valore, alla sua deteriorabilità e al suo rispetto sono principi che dovrebbero rientrare nell'educazione dell'individuo sin dalla più tenera età, in quanto la "consapevolezza" degli individui nei confronti del patrimonio culturale possa essere stimolo di rispetto e volano per l'azione conservativa delle amministrazioni.

- 
- Nell’ambito del processo di affermazione tra le leggi regionali dell’Emilia-Romagna della valorizzazione dei beni culturali, materia di legislazione concorrente ex art 117 Cost., con la legge di “Riconoscimento e valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici della regione emilia-romagna” (l.r.21/2022) la Regione Emilia-Romagna coglie l’occasione per introdurre nuovi strumenti di attuazione degli artt. 6 e 7 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.lgs. n. 42 del 2004) regolando ulteriori attività di valorizzazione, conservazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale.

- Le leggi regionali disciplinano interventi di sostegno per la conservazione e la promozione di segmenti particolari del patrimonio culturale valorizzando e favorendo tutte quelle attività che si inscrivono nel perimetro sia della tutela che della fruizione pubblica, con la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, finalizzata anche alla possibile messa in rete di questi beni culturali. È un intervento coerente con lo Statuto regionale, che prevede che la Regione Emilia-Romagna ispiri la propria azione a obiettivi per le comunità, che, nel riconoscimento e nella valorizzazione delle identità culturali e testimoniali del patrimonio culturale che caratterizzano il proprio territorio, si sensibilizzino coinvolgendosi, anche favorendo la salvaguardia e la conservazione di questi beni, oltre che la loro promozione. e favorirne la fruizione da parte dei cittadini.



- **Art. 3**

- **Cooperazione per la valorizzazione**

- 1. I gestori delle strutture riconosciute “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” si impegnano, nei limiti delle possibilità, anche a organizzare forme di cooperazione sul territorio, promosse dalla Regione per la valorizzazione, l’interpretazione, la divulgazione, lo studio e la ricerca sui temi di propria pertinenza e l’identificazione e la valorizzazione di itinerari culturali, intesi come percorsi, materiali o immateriali, che si raccolgono intorno a temi di interesse culturale, storico, artistico o sociale, naturalistico sviluppando paesaggi culturali.
- 2. Lo sviluppo dei percorsi di cui al comma 1 può avvenire per ambito territoriale all’interno del territorio regionale, anche attraverso l’adesione a circuiti di promozione e valorizzazione.
- 3. La Regione effettua il monitoraggio dei “cimiteri monumentali e storici dell’Emilia-Romagna” assicurando la qualità scientifica e la funzionalità operativa in accordo con le esigenze degli enti locali e della Regione stessa.



• Art. 4

• **Contributi per gli interventi**

• 1. Nell'ambito ed in attuazione della programmazione di cui agli articoli 3 e 7 della legge regionale n. 18 del 2000, la Giunta regionale approva i bandi per la concessione di contributi per i progetti presentati dai soggetti titolari e gestori di strutture riconosciute quali "cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna" ai sensi dell'articolo 2. In sede di programmazione sono definiti gli obiettivi generali da perseguire in relazione alle diverse tipologie di intervento, i criteri e gli indicatori per la verifica del loro raggiungimento e sono individuati i contributi concedibili.

• 2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, in conformità con la normativa in materia di aiuti di Stato, disciplina le modalità di presentazione della domanda, i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione dei progetti, le modalità di concessione ed erogazione, di rendicontazione e di revoca dei contributi.

• 3. I contributi possono essere destinati a finanziare le seguenti attività:

a) gestione sostenibile dei cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna;

b) valorizzazione dei cimiteri monumentali e storici dell'Emilia-Romagna nelle seguenti attività:


1) salvaguardia del patrimonio;

2) fruizione pubblica e comunicazione;

3) catalogazione e studio del patrimonio;

4) interventi di conservazione preventiva e restauro;

5) mostre e programmi culturali;



- 6) progetti digitali e multimediali;
 - 7) educazione al patrimonio culturale;
 - 8) accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive;
 - 9) sviluppo di itinerari e percorsi in relazione ai paesaggi culturali;
 - 10) promozione del turismo culturale con particolare attenzione allo smart tourism e al turismo dolce e sostenibile;
 - 11) progetti per la creazione di reti tra “cimiteri monumentali e storici” non solo regionali, ma anche europei, in particolare quelli collegati dalla rete “ASCE - Association of Significant Cemeteries of Europe” ;
 - 12) progetti che favoriscano il miglioramento dell’accesso e della fruibilità turistica dei cimiteri monumentali e storici.
4. Al fine di garantire una continuità nella fruizione da parte della comunità del patrimonio oggetto della valorizzazione, la Regione favorisce i progetti dei “cimiteri monumentali e storici” nei quali vi sia la titolarità degli enti locali ove sono situati, oppure la compartecipazione degli stessi laddove la titolarità appartenga ad altri soggetti.




- Viene qui richiamata al punto 11 la rete ASCE - Association of Significant Cemeteries of Europe che ha lo scopo di promuovere i cimiteri europei come parte fondamentale del patrimonio dell'umanità attraverso diverse iniziative, dai fondi europei alla ricerca e scienza su essi, dal turismo culturale della strada europea dei cimiteri alla settimana dedicata alla scoperta di essi. Sinora il comitato dell'associazione ha approvato oltre 200 cimiteri significativi in tutta Europa. Un grande potenziale per la ricerca sulla storia, la cultura e l'architettura.

- Atlante dei cimiteri significativi italiani 2024

Nel 2016 Utilitalia SEFIT (Servizi Funerari pubblici Italiani) e il Ministero Italiano dei Beni e delle Attività Culturali, hanno siglato un Protocollo d'Intesa per l'individuazione di azioni condivise di promozione turistica e valorizzazione culturale dei cimiteri monumentali e dei luoghi della memoria. La realizzazione e la promozione dell'Atlante dei Cimiteri italiani, è una delle attività concrete del documento stesso attuate da SEFIT. La prima stesura in pdf è stata pubblicata a gennaio 2018 sul portale del Ministero, inaugurando l'Anno europeo del Patrimonio Culturale. Successive edizioni sono rientrate come indicazioni nella mappa dei Cammini d'Italia. L'edizione del 2023 è stata prodotta in occasione dell'incontro annuale dei cimiteri europei di ASCE che si è tenuto a Mantova. Nuovi cimiteri si sono aggiunti anche per l'edizione pubblicata per il Tanexpo di Bologna del 4-5-6 aprile 2024. Per la Ricorrenza dei Defunti 2024 si pubblica una nuova edizione per accogliere i cimiteri di altre tre città e un Sacratio.

Ne fanno parte Bologna, Ferrara, Imola, Modena e Parma



CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX
<p>Presenza di edifici e monumenti di rilevanza storico-artistica e valenza storico-culturale di luogo della memoria collettiva</p>	fino a 30
<p>Svolgimento di attività volte alla conoscenza del luogo nel corso del triennio 2021-2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - salvaguardia, catalogazione e studio del patrimonio; - fruizione pubblica e comunicazione; - interventi di conservazione preventiva e restauro, limitatamente alla fase di progettazione; - mostre e programmi culturali; - progetti digitali e multimediali; - educazione al patrimonio culturale; - accessibilità e fruibilità per le persone con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive; - sviluppo di itinerari e percorsi in relazione ai paesaggi culturali; - promozione del turismo culturale con particolare attenzione allo smart tourism e al turismo dolce e sostenibile; - progetti per la creazione di reti tra cimiteri monumentali e storici non solo regionali, ma anche europei, in particolare quelli collegati dalla rete "ASCE - Association of Significant Cemeteries of Europe". 	fino a 25
<p>Apertura al pubblico, per i comuni con più di quindicimila abitanti, per almeno centocinquanta giorni all'anno, anche non continuativi e su appuntamento; apertura al pubblico, per i comuni con meno di quindicimila abitanti, per almeno settantacinque giorni all'anno, anche non continuativi e su appuntamento.</p>	fino a 30
<p>Gestione economica e finanziaria rappresentata mediante apposita documentazione contabile, contenente le voci di entrata e di spesa, distinte tra spese di funzionamento ordinario e spese per la valorizzazione e promozione delle attività, con presentazione di una relazione annuale sulle attività svolte; in alternativa autocertificazione delle spese di valorizzazione e promozione sostenute nel triennio 2021-2023 sino alla data di pubblicazione dell'Avviso.</p>	fino a 15
TOTALE	100

**Criteri di valutazione delle domande di riconoscimento
 Il punteggio minimo per poter accedere al riconoscimento è
 di 60 punti su 100.**



ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DEI PROGETTI CON RICHIESTA DI CONTRIBUTO

- L'istruttoria dei progetti pervenuti è di competenza del Settore "Patrimonio culturale" – Direzione Generale "Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Imprese" della Regione Emilia-Romagna. La procedura di selezione sarà di tipo valutativo a graduatoria.
- 1. La prima fase di valutazione consiste nell'istruttoria formale di ammissibilità delle domande pervenute in risposta all'Avviso e sarà eseguita da un gruppo di lavoro composto da collaboratori del Settore "Patrimonio culturale" nominato con atto del Direttore Generale "Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Impresa". In questa fase verranno verificati i requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità delle domande; le domande che supereranno la fase di istruttoria formale passeranno alla fase successiva di valutazione di merito.
- Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 241/1990, potrà richiedere la regolarizzazione documentale, integrazioni e/o chiarimenti, rispetto alle informazioni contenute nella documentazione ricevuta. Alle suddette comunicazioni di richiesta, dovrà essere fornita risposta entro il termine massimo di dieci giorni dal ricevimento, pena l'inammissibilità della domanda. In caso di mancato invio della documentazione integrativa nel termine suddetto, il responsabile del procedimento invierà il preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 contenente le motivazioni poste alla base del preavviso di diniego.
- 2. La seconda fase consiste nella valutazione di merito dei progetti presentati e sarà effettuata, sulla base dei criteri indicati nei paragrafi che seguono, da un Nucleo di valutazione, nominato anch'esso con atto del Direttore Generale "Conoscenza, Ricerca, Lavoro, Impresa"; il nucleo provvederà:
 - alla quantificazione dell'entità della spesa ammissibile per ogni progetto ai fini del contributo regionale (verranno valutate la congruità e la coerenza delle voci di spesa e si potrà procedere ad eventuali motivate riduzioni delle stesse) e all'assegnazione del relativo punteggio;
 - alla definizione delle graduatorie dei progetti sulla base del punteggio finale attribuito a ciascuno di essi;
 - alla formulazione della proposta di contributo da assegnare ad ogni singolo progetto in relazione al punteggio assegnato, al costo ammissibile e alle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale.
 - alla determinazione dell'elenco dei progetti non ammissibili al contributo regionale, comprensivo delle motivazioni di esclusione;

Descrizione	Punteggio MAX
Coerenza del progetto con gli obiettivi e le azioni prioritarie indicati nella l.r.21/2022 artt. 2, 3 e 4. Qualità e innovazione della proposta progettuale, con particolare riguardo ai servizi al pubblico e ricadute del progetto sul territorio di riferimento	30
Miglioramento della conoscenza e della fruizione del patrimonio regionale con il coinvolgimento delle comunità e l'attenzione ai paesaggi culturali e allo sviluppo di itinerari e turismo culturale	20
Coinvolgimento dell'utenza giovanile e in particolare della fascia d'età cui è rivolta la YoungERcard con progetti presentati, in forma singola o nell'ambito di reti culturali, esplicitamente dedicati al pubblico giovanile, e che prevedendo l'accessibilità gratuita.	15
Progetti che includono soluzioni per il miglioramento dell'accessibilità con particolare riguardo all'abbattimento di barriere sensoriali, cognitive, culturali.	15
Sostenibilità finanziaria del progetto con presenza di altri apporti economici all'interno dei quali la Regione svolga un ruolo sussidiario e comunque non esclusivo rispetto a una pluralità di soggetti sostenitori. Indicatori: • rapporto tra spesa e capacità di copertura (con particolare attenzione a entrate già accertate); • congruenza economico finanziaria del progetto in riferimento ai risultati da raggiungere; • sostegno di altri soggetti pubblici e/o privati	20
Totale punteggio massimo attribuibile	100

Criteri di valutazione dei progetti

Ammissione in graduatoria

Saranno dichiarati ammessi in graduatoria i progetti che raggiungeranno un punteggio non inferiore a 60 punti. In caso di parità di punteggio sarà considerato criterio di prevalenza il raggiungimento del punteggio che risulti più alto alla voce "Coerenza del progetto con gli obiettivi e le azioni prioritarie indicati nella l.r.21/2022 artt. 2, 3 e 5. Qualità e innovazione della proposta progettuale, con particolare riguardo ai servizi al pubblico e ricadute del progetto sul territorio di riferimento".

Al termine delle procedure di valutazione saranno redatte le graduatorie, con indicazione del relativo progetto e della quantificazione della proposta di contributo, sulla base delle proposte formulate dal Nucleo di valutazione. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria svolta e delle graduatorie, contenenti anche le proposte di contributo, predisposte in base ai punteggi attribuiti dal Nucleo di valutazione, con proprio atto provvederà:


1. all'approvazione delle graduatorie;
2. alla quantificazione dei contributi riconosciuti ai progetti ammessi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale;
3. all'approvazione dell'eventuale elenco dei progetti istruiti con esito negativo, comprensivo delle motivazioni di esclusione.

Saranno finanziati i progetti ammessi in graduatoria a scendere, a partire dal punteggio più alto fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale di previsione.



Jacques LE GOFF, *Documento/Monumento*, Enciclopedia Einaudi, Torino 1978, vol. V, pp. 38-43.

- “La parola latina monumentum va ricollegata alla radice indoeuropea men che esprime una delle funzioni fondamentali della mente (mens), la memoria (memini). Il verbo monere significa ‘far ricordare’, donde ‘avvisare’, ‘illuminare’, ‘istruire’. Il monumentum è un segno del passato. Il monumento, se si risale alle origini filologiche, è tutto ciò che può richiamare il passato, perpetuare il ricordo (per esempio gli atti scritti) fin dall’antichità romana il monumentum tende a specializzarsi in due sensi:
- 1) un’opera di architettura o di scultura a scopo commemorativo: arco di trionfo, colonna, trofeo, portico, ecc.;
- 2) un monumento funebre destinato a tramandare il ricordo in un campo in cui la memoria ha un valore particolare, la morte. Le caratteristiche del monumento sono di essere legato alla capacità — volontaria o no — di perpetuare delle società storiche (è un lascito alla memoria collettiva) e di rimandare a testimonianze che sono in minima parte testimonianze scritte.”



- I cimiteri coniugano l'intenzionalità del monumento e si affermano con testimonianze scritte come le epigrafi e quindi esempio reale di quel documento/monumento teorizzato da Jacques LE GOFF

Grazie

<https://patrimonioculturale.regione.emilia-romagna.it/cimiteri-monumentali-storici>



CIMITERI
MONUMENTALI E STORICI
dell'Emilia-Romagna

